



COMUNITÀ MONTANA
VALSASSINA VALVARRONE VAL D'ESINO E RIVIERA
Via Fornace Merlo n.2 – 23816 Barzio (LC)

**Regolamento per la costituzione ed il
funzionamento del
Comitato Unico di garanzia
per le pari opportunità, la valorizzazione
del benessere di chi lavora e contro le
discriminazioni**

INDICE:

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Composizione, nomina e durata in carica

Art. 3 - Compiti del Presidente

Art. 4 - Convocazioni

Art. 5 - Compiti del Comitato

Art. 6 – Deliberazioni

Art. 7 – Organizzazione dei lavori

Art. 8 – Relazione annuale

Art. 9 – Rapporti tra Comitato ed Ente

Art. 10 – Dimissioni dei componenti

Art. 11 – Surroga dei componenti

Art. 12 – Obbligo di riservatezza

Art. 13 – Validità e modifiche del regolamento

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina l'attività del Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera, istituito con deliberazione della Giunta esecutiva n. 13 del 02.02.2021, ai sensi dell'art. 57, comma 1 del D.L.gs. n. 165/2001, come modificato dall'art. 21 della L. n. 183/2010.

Il C.U.G. ha sede presso la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera in via Fornace Merlo, 2 – 23816 Barzio, esercita le sue funzioni in piena autonomia gestionale garantita dall'Amministrazione ed esplica le proprie attività nei confronti di tutto il personale

Art. 2 – Composizione, nomina e durata in carica

Il Comitato Unico di Garanzia è così composto:

- a) dal Segretario, con funzioni di Presidente;
- b) da un pari numero di rappresentanti del personale dell'Ente, uno dei quali designato dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative a livello di Ente ed uno rappresentante del personale dipendente interno, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi; i componenti del Comitato saranno nominati tenendo conto del percorso professionale, dell'esperienza e delle attitudini relazionali maturati nell'ambito delle pari opportunità e del contrasto.

Il Segretario viene nominato dal Presidente, di volta in volta, fra i componenti del Comitato.

Per la partecipazione dei componenti alle riunioni non è previsto alcun compenso poiché le ore prestate per il Comitato sono a tutti gli effetti orario di servizio.

Il Comitato resta in carica 4 (quattro) anni ed esercita le sue funzioni in regime di prorogatio fino alla costituzione del nuovo organismo.

Il Presidente ed i Componenti possono essere rinnovati nell'incarico per una sola volta.

Art. 3 - Compiti del Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza del Comitato, la convocazione dello stesso e la direzione ed il coordinamento dei lavori.

Art. 4 – Convocazioni

Il Comitato si riunisce in convocazione ordinaria, di norma, almeno una volta all'anno.

Il Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno la metà dei suoi componenti effettivi. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno e la documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti.

La convocazione ordinaria viene effettuata via e-mail almeno 10 giorni prima della data prescelta per la riunione, mentre la convocazione straordinaria viene effettuata con le stesse modalità almeno 5 giorni prima della data prescelta.

Art. 5 - Compiti del Comitato

Il Comitato, nell'ambito delle attività proprie dell'ente, esercita i compiti propositivi, consultivi e di verifica e contribuisce all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

In particolare il C.U.G. promuove iniziative volte a:

- favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro fra uomini e donne;
- favorire condizioni di benessere lavorativo e la conciliazione fra vita privata e lavoro;
- prevenire e contrastare situazioni di discriminazione e violenze morali e psicologiche sui luoghi di lavoro (mobbing) e ogni altra forma di disagio lavorativo;
- curare l'informazione e la formazione per una cultura organizzativa orientata al rispetto di ogni lavoratore ed alla valorizzazione di ogni diversità.

Art. 6 – Deliberazioni

Il Comitato può validamente deliberare quando siano presenti la metà più uno dei componenti.

I componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione.

Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti.

Le riunioni del Comitato devono essere verbalizzate da un segretario designato all'interno dei componenti.

Il verbale viene letto e approvato all'inizio della seduta successiva, e firmato dai componenti.

I componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali.

Art. 7 – Organizzazione dei lavori

Nello svolgimento della sua attività, il Comitato può operare tramite commissioni o gruppi di lavoro interni nominati dal Presidente, incaricati di approfondire specifiche tematiche. Il Presidente può delegare singoli componenti a rappresentarlo in attività istituzionali, quali, ad esempio, la partecipazione a convegni, seminari o in altri impegni all'interno o all'esterno dell'Amministrazione.

Nello svolgimento della sua attività il Comitato può avvalersi di esperti esterni nell'ambito delle risorse disponibili anche mediante collaborazioni già attive presso l'Ente.

Art. 8 – Relazione annuale

Il C.U.G. redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una dettagliata relazione sulla situazione del personale nell'amministrazione pubblica di appartenenza, riferita all'anno precedente, riguardante l'attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle violenze morali psicologiche nei luoghi di lavoro–mobbing, oltre che sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici ed amministrativi dell'ente.

Art. 9 – Rapporti tra Comitato ed Ente

I rapporti tra il Comitato e l'Ente sono improntati ad una costante ed efficace collaborazione.

L'Ente favorisce l'operatività del C.U.G. e garantisce tutti gli strumenti idonei al suo funzionamento. In particolare, valorizza e pubblicizza con ogni mezzo, nell'ambito lavorativo, i risultati del lavoro svolto dal C.U.G..

L'amministrazione provvederà a realizzare sul proprio sito web un'apposita area dedicata alle attività del C.U.G., periodicamente aggiornata a cura dello stesso.

Il Comitato può accedere ai documenti inerenti le materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti.

L'amministrazione può richiedere l'intervento di rappresentanti del Comitato alle riunioni di Commissioni interne all'Ente che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie di competenza del comitato stesso.

Art. 10 – Dimissioni dei componenti

Le dimissioni di un componente del Comitato devono essere presentate per iscritto al Presidente del Comitato stesso, che ne dà anche comunicazione all'Amministrazione per consentirne la sostituzione.

Il C.U.G. prende atto delle dimissioni presentate da uno dei suoi membri nella prima seduta successiva alla data in cui le stesse sono pervenute.

Il Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e all'Amministrazione.

Art. 11 – Surroga dei componenti

In caso di dimissioni di un componente o del Presidente del Comitato le sostituzioni hanno luogo entro 30 giorni, secondo le indicazioni di cui all'art. 2.

Art. 12 – Obbligo di riservatezza

Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali.

Art. 13 – Validità e modifiche del regolamento

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.

Le modifiche che si intendono apportare al presente Regolamento dovranno essere discusse dal Comitato con la presenza di almeno tre quarti dei componenti ed approvate a maggioranza e successivamente comunicate alla Giunta esecutiva.